

Parere n. 12 (adunanza del 28.05.98)

Co-finanziamento della ricerca universitaria di interesse nazionale.

Il Decreto Ministeriale 23/4/97 n. 320, dando attuazione alle disposizioni della legge 537/93, detta nuove norme per la modalità di organizzazione e ripartizione delle risorse ministeriali per la ricerca di rilevante valore nazionale e le grandi attrezzature scientifiche. Con Decreto 4/12/97 n. 1451 alcune di queste norme sono state emendate.

Allo stato attuale le modalità di assegnazione dei finanziamenti sono le seguenti:

- ogni anno le Università sono invitate a proporre programmi di ricerca di durata biennale;
- ciascun programma è sviluppato da più unità di ricerca, di norma di sedi diverse, coordinate da un professore che assume il ruolo di coordinatore scientifico; il responsabile dell'unità locale può essere anche un ricercatore;
- ogni professore o ricercatore può partecipare ad un solo programma ogni anno;
- il MURST co-finanzia la ricerca nella misura del 70% dell'impegno complessivo se il programma è proposto da più Atenei, del 50% se i gruppi di ricerca appartengono allo stesso Ateneo. La parte rimanente del finanziamento deve essere messa a disposizione dalle Università, le quali possono destinare a questo scopo una cifra non superiore al 70% di quanto previsto nel capitolo di bilancio "attività di ricerca";
- la selezione delle proposte è effettuata da una commissione di cinque scienziati, sulla base della valutazione curata da almeno due revisori anonimi, scelti su una lista ad hoc. I cinque commissari sono nominati dal Ministro per la durata di tre anni; due di essi sono scelti a giudizio insindacabile del Ministro, mentre tre sono scelti da altrettante liste di cinque nominativi, indicate rispettivamente dal CNST, dalla CRUI e dal CUN. La commissione si rinnova ogni anno per due componenti, almeno uno dei quali dalle liste di cui sopra;
- la valutazione delle proposte viene effettuata sulla base della qualità del programma, delle competenze specifiche dei componenti e della congruità dei costi, eventualmente sulla base di un contraddittorio anonimo tra revisori e proponenti, per tramite della commissione;
- il finanziamento è effettuato sulla base di liste di priorità, tenendo conto dell'allocazione dei finanziamenti per area scientifico disciplinare;
- il contributo ministeriale è erogato all'Università del coordinatore scientifico, il quale assume le decisioni di spesa;
- viene introdotta la valutazione ex post ed in itinere;
- per i progetti di rilevante entità il Ministro può nominare uno o più monitori del progetto.

Il CUN esprime un pieno apprezzamento per l'impegno del Ministero ad innovare profondamente le modalità di ripartizioni delle risorse statali per la ricerca di rilevante interesse nazionale.

Sono in particolare da segnalare il coinvolgimento diretto dei singoli Atenei come corresponsabili del processo di co-finanziamento, il superamento di un criterio ripartitivo a favore di uno più competitivo, la valutazione da parte di revisori, l'introduzione di verifiche dei risultati al posto dei controlli procedurali formali.

Il CUN rileva peraltro che, nella fase di sua prima applicazione, il progetto di co-finanziamento della ricerca universitaria è stato oggetto di critiche, motivate dal riscontro di incongruenze rispetto alle finalità del programma. In particolare sono state rilevate:

Carenza di elementi informativi sia per i presentatori dei progetti, in merito all'impostazione delle proposte di cofinanziamento, sia per i revisori, in merito agli elementi di valutazione e di qualificazione dei progetti.

Scarsa o nulla interazione tra revisori e commissione e mancanza di un contraddittorio in itinere, in fase pre-decisionale, tra revisori e proponenti.

Problema di fondo è la mancanza di un organo di valutazione intermedio, dotato di competenze specifiche, interposto tra la commissione e i revisori. Ciò da un lato ha portato il comitato a decisioni non raramente fondate sulla media aritmetica di valutazioni numeriche e dall'altro non ha permesso un adeguato controllo sulla disomogeneità dei criteri di giudizio.

Fonte di perplessità è invece il fatto che sia consentito, in deroga a quanto previsto in occasione della presentazione delle domande di co-finanziamento 1997, che entrino a far parte dei nuovi progetti 1998 anche studiosi coinvolti nei progetti di ricerca dell'anno precedente.

Per contro, il CUN rileva con soddisfazione che la revisione delle norme per il 1998 ha tenuto conto quanto meno in parte di questi rilievi.

Il CUN ritiene di poter contribuire a questo processo di rinnovamento con alcune riflessioni e proposte, la cui adozione potrebbe consentire ulteriori miglioramenti ed ottimizzazioni.

1. Il CUN auspica che venga data, già nella valutazione delle proposte di cui al secondo bando, piena attuazione a tutti i dispositivi previsti dai decreti sopra citati. Il CUN richiama l'attenzione sulla necessità che i revisori forniscano circostanziate motivazioni e note esplicative dei loro giudizi e che si attivi il contraddittorio in itinere tra i revisori ed i proponenti dei programmi, prevedendo il ricorso ad un terzo o quarto revisore solo in caso di giudizi contrastanti, evitando che una singola persona possa da sola decidere il destino di un programma di ricerca. Il CUN raccomanda, per assicurare una maggior trasparenza dei processi di revisione, che sia determinata e resa pubblica, prima dello svolgimento delle procedure di esame delle richieste di co-finanziamento, un'ampia lista di revisori italiani e stranieri composta in modo da assicurare competenze disciplinari diversificate. La lista dei revisori dovrebbe essere aggiornata periodicamente, tenendo conto della qualità delle revisioni.
2. Il CUN ritiene necessario individuare un organismo di valutazione intermedio, che venga interposto tra la commissione, cui manca la possibilità di entrare nel merito scientifico, e l'insieme dei singoli revisori, a ciascuno dei quali manca la possibilità di sintesi. Questo organo dovrebbe essere composto da gruppi di esperti per ciascun settore scientifico disciplinare. Sarebbe così possibile assicurare l'inquadramento generale della situazione in ciascuna area, compensare eventuali differenze sistematiche dovute a diversi metri di valutazione, formulare un equilibrato giudizio conclusivo sulle proposte in caso di giudizi divergenti dei revisori o di repliche dei proponenti ritenute ben fondate.
3. Il CUN ritiene che non poche proposte possano comportare programmi di durata superiore al biennio e pertanto auspica che debba essere prevista la possibilità che i progetti possano essere finanziati per periodi di più lunga durata. Finanziamenti per tre o cinque anni sembrano coniugare meglio la capacità di risposta in termini di risultati con la flessibilità richiesta per modulare la strategia della ricerca: due aspetti cruciali della eccellenza scientifica. Ciò attribuirebbe una maggiore valenza anche alla valutazione in itinere.
4. Il CUN sottolinea che il successo della ricerca è condizionato dalla tempestività del finanziamento. A questo fine si auspica che il Ministero sia messo in grado di autorizzare gli Atenei a rendere celermente disponibile ai gruppi di ricerca almeno un'adeguata quota dell'importo assegnato.
5. Il CUN ritiene estremamente opportuno elaborare quanto prima termini di riferimento e indicatori di impatto da utilizzare nella valutazione dei risultati dei programmi.
6. Il CUN sottolinea la necessità di una chiarificazione circa l'apparente discrasia tra ricerca di interesse nazionale e ricerca libera. Il Decreto 23 aprile 1997 n. 320 parla di "finalizzata allocazione delle risorse", mentre all'Università è riconosciuta la libertà di ricerca. Il fatto che le proposte siano formulate dalle Università, mentre sembra soddisfare il principio di libertà non soddisfa il requisito di interesse nazionale in assenza di qualsiasi indicazione, anche solo di massima. Qualità del programma, competenza dei proponenti e congruità dei costi sono criteri corretti ed indice di potenziale successo, ma non possono garantire un interesse nazionale, in assenza di un riferimento preferenziale, anche quando si tratti di ricerca di base volta all'acquisizione di conoscenze. La mancanza di indicazioni condiziona fortemente anche il tipo di proposta, se mono- o multi-disciplinare e, quindi, se l'obiettivo di un programma debba essere volto ad approfondire un aspetto particolare di un problema, o la sua complessità. All'assenza di qualsiasi indicazione di questo tipo possono essere ascritti diversi rilievi critici sulle proposte di programma, formulate in risposta al bando del 1997. Il CUN sottolinea la necessità di assicurare un giusto equilibrio tra ricerca libera e ricerca orientata; a tal fine ritiene qualificante elaborare una serie di indicazioni sulle linee di ricerca, che valgano come termine di riferimento. Dichiara la propria disponibilità ad impegnarsi in questo senso.
7. Il CUN ritiene che sia opportuno prevedere un' articolazione dei finanziamenti, che possa far fronte a situazioni differenti e consentire il finanziamento di linee di ricerca con impostazione diversificata.

Il CUN non può sottacere l'assoluta inadeguatezza delle risorse disponibili per la ricerca scientifica, che pone il nostro Paese ai livelli più bassi in Europa e tra i Paesi extraeuropei ad elevato sviluppo tecnologico. In questo contesto viene apprezzato lo sforzo compiuto dal MURST per aumentare lo stanziamento complessivo destinato al cofinanziamento.

Nel ribadire questo apprezzamento, il CUN offre la propria piena disponibilità a collaborare con il Ministero nell'attuazione dei programmi di finanziamento della ricerca universitaria di interesse nazionale.